Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio

Rispetto del CCNL – Rispetto della Legge

Nel pomeriggio di lunedì abbiamo avuto un "incontro" con l'Azienda, da noi richiesto, al fine di conoscere, dopo l'ufficialità della chiusura pomeridiana delle attività di cassa, se tale iniziativa sia stata adottata per la totalità degli sportelli della banca o ci siano delle eccezioni e come la Bps intenda impiegare i cassieri nelle attività pomeridiane.

La rappresentanza aziendale ci ha comunicato che ci sono alcune filiali che hanno chiesto l'autorizzazione a mantenere la cassa aperta al pubblico anche nel pomeriggio e che tale autorizzazione è stata loro concessa. Quindi per le dipendenze che ritenessero opportuna l'apertura delle casse al pomeriggio, esiste sempre la possibilità di farlo presente alla Banca. Sarebbe tuttavia contraddittorio, e controproducente, mantenere la casse aperte per andare incontro alle richieste della clientela all'insaputa della Direzione Generale per poi trovarsi, in casi fortunatamente rari ma possibili, a dover fronteggiare rapine, o altri eventi dannosi, e quindi a dover giustificare all'Azienda i motivi per i quali denaro o valori non fossero in quel momento custoditi in caveau, o nei mezzi corazzati, a motivo della mancata regolare chiusura delle casse.

E' buona regola adempiere alle norme impartite dal datore di lavoro nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Per quanto invece concerne la richiesta di chiarimenti in merito alle attività pomeridiane che i cassieri saranno chiamati a svolgere abbiamo avuto una risposta purtroppo molto evasiva.

Comprendiamo le difficoltà a delineare con precisione, per tutte le singole dipendenze, quelle che saranno le mansioni pomeridiane dei cassieri, ma abbiamo dovuto prendere atto del fatto che l'Azienda, al momento, demanda tale incombenza esclusivamente all'iniziativa di ogni responsabile di filiale, che dovrà quindi organizzare il lavoro a seconda delle particolari necessità della dipendenza.

Nell'occasione abbiamo chiesto all'Azienda di sensibilizzare tutti i collaboratori interessati, nel caso dovessero essere adibiti ad attività commerciali, al rigoroso rispetto delle norme che regolano il settore finanziario, al fine di evitare che si possa incorrere nel reato ex art. 166 d.lgs 58/1998 c.2 che prevede la **reclusione da 1 ad 8 anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro** per chiunque eserciti l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto all'albo indicato dall'art. 31 del prefato Decreto Legislativo, il quale prevede che per "l'offerta fuori sede le Banche italiane si avvalgono di consulenti finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede **promuove** e colloca i servizi di investimento presso clienti o potenziali clienti. Con il termine "**promuovere**" si intende il **compiere tutti gi atti necessari perché qualcosa abbia inizio**. A nostro avviso rientra in questa casistica anche il telefonare ai clienti per proporre loro investimenti. Per **offerta fuori sede** si intendono la **promozione** e il **collocamento** presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente. In altre parole, il far conoscere un prodotto finanziario e la sottoscrizione dello stesso costituiscono offerta fuori sede se effettuati in luogo diverso da un locale dell'intermediario finanziario. Nell'attività di promozione rientra a pieno titolo anche la sollecitazione effettuata con impiego di tecniche di comunicazione a distanza

(telefono, email). Sul punto rileva l'Art. 80 del Reg. Consob 16190/2007 aggiornato dalla Delibera 19548 che recita: "La **promozione** e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione". Sulla falsa riga della normativa prevista dal Testo Unico della Finanza rileva il Regolamento IVASS n. 40/2018 il quale prevede l'iscrizione all'Albo **RUI**, nella sezione **E,** al fine di promuovere **prodotti assicurativi**. In altre parole un conto è ricevere la clientela in Filiale, **su iniziativa della clientela stessa**, altro è sollecitare quest'ultima agli investimenti finanziari o assicurativi senza essere iscritti all'albo di riferimento (OCF o RUI) per i quali è necessario altresì pagare un contributo di vigilanza annuale, detenere la documentazione della clientela in un domicilio indicato all'albo, aver superato un esame di abilitazione nelle forme del Concorso Pubblico, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

La Banca ci ha assicurato che saranno rispettate tutte le disposizioni dettate dalle norme Consob e Ivass.

Da parte nostra vigileremo su quanto indicato dalla rappresentanza aziendale e da ora vi invitiamo a volerci segnalare eventuali situazioni contrastanti con le norme vigenti e con gli accordi sopra menzionati.

Sondrio, 15 settembre 2022

Le rappresentanze sindacali BPS

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN